

Colonna di Cesarò. — *Al ministro dell' interno.* — « Per conoscere se non ritenga illegale ed ingiusto il procedimento del Regio commissario del comune di Messina, che, riformando gli organici del personale dipendente, immette in pianta stabile oltre 300 straordinari assunti durante la guerra ed esclude da qualunque sistemazione gli impiegati addetti ai servizi del piano regolatore, meritevoli invece di maggiore considerazione per la loro anzianità di servizio e per le buone prove date nell'esercizio delle loro attribuzioni ».

RISPOSTA. — « Il Regio commissario di Messina, non ha collocato nel nuovo organico del personale dipendente dal comune 300 straordinari: la nuova pianta comprende 494 posti in confronto di 553 istituiti con precedenti organici e deliberazioni impegnative.

« La precedente Amministrazione ordinaria aveva assunto un numero notevole di straordinari (ma meno di 300) e quando andrà in applicazione il nuovo regolamento organico, potrà procedersi alla conveniente sistemazione di detto personale, previo concorso; all'esito del quale saranno assunti in pianta stabile solo i vincitori.

« Il personale del piano regolatore è disciplinato da altro speciale organico; è addetto ad un servizio provvisorio, di durata limitata alla attuazione dei lavori del piano regolatore; e quindi non poteva essere compreso nell'organico degli uffici municipali; tanto più che lo Stato può, in ogni tempo, avocare a sé l'esecuzione dei lavori accennati.

« Ad ogni modo il Regio commissario assicura che procederà alla revisione dello speciale organico di detti impiegati, con l'intento di concedere miglioramenti economici e di soddisfare antiche legittime aspirazioni da essi manifestate.

« *Il sottosegretario di Stato*
« **PORZIO** ».

Colonna di Cesarò. — *Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se, in corrispondenza al cresciuto prezzo dei materiali e all'aumentato costo della mano d'opera, non creda di elevare la misura del contributo statale in favore dei proprietari di case danneggiate dal terremoto del 1908, che provvedano alla riparazione delle medesime ».

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante a nome anche del sottosegretario di Stato per il tesoro che per rendere possibile ai privati proprietari, in relazione al cresciuto costo dei materiali e della mano d'opera, la ricostruzione e la riparazione degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto si è provveduto con decreto-legge del 3 maggio corrente anno, n. 545, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 stesso mese, ad aumentare il diritto al mutuo, per i lavori da eseguire fino al 31 dicembre 1923, del 300 per cento comprensivi degli altri aumenti precedentemente concessi. Il contributo dello Stato, per l'ammortamento di tali mutui, è stato elevato al 75 per cento meno per i mutuatari che abbiano un reddito imponibile da lire 5,000 in su, per i quali il contributo è del 60 per cento.

« Con lo stesso decreto è stata aumentata anche nella medesima proporzione la misura del contributo diretto dello Stato ai proprietari che, avendo diritto a mutuo, provvedano ai lavori con mezzi propri.

« *Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*
« **BERTINI** ».

Conti. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se la disposizione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, relativo all'imposta medesima — le aziende municipalizzate, le istituzioni di beneficenza, di previdenza, di assicurazione sociale ecc. — debba essere estesa agli Istituti per le case popolari ed economiche costituiti in enti morali. La esenzione logicamente e legittimamente s'impone inquantochè gli Istituti ed Enti — che si occupano senza fini di lucro della costruzione di case per le classi meno abbienti e debbono maggiormente oggi esplicare la loro attività per risolvere le gravi crisi delle abitazioni e della disoccupazione — godono già tutti i più larghi benefici in materia fiscale ed anche ultimamente con sanzione legislativa vennero esonerati dalla tassa di manomorta. La esenzione da nuovi aggravii è inoltre una riconosciuta necessità di fronte alle non troppe buone condizioni finanziarie ed economiche in cui si trovano molti Enti per le case popolari ».

RISPOSTA. — « Gli Istituti per le case popolari non sono compresi nella enumerazione delle esenzioni soggettive contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, e perciò — salvo che si tratti di aziende municipalizzate — debbono ritenersi soggetti all'imposta straordinaria sul patrimonio dal momento che non possono considerarsi Istituti di beneficenza, nè tanto meno Amministrazioni di Stato. Non si è creduto di estendere a tali Enti l'esenzione dall'imposta patrimonio perchè il beneficio accordato a questo benemerito gruppo di Istituti, non avrebbe potuto essere poi negato ad altri Enti similari, come cooperative di consumo, monti frumentari ecc., laddove è, invece, indispensabile che l'applicazione del nuovo tributo, dal quale l'Erario attende il necessario ristoro, abbia il più esteso carattere di generalità e le falcidie delle esenzioni siano limitate a pochissime eccezioni inevitabili.